ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI

Cattolica, lì 06/06/2013

L'addetto

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **394** DEL **03/06/2013**

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 32 E 33 DEL D.L. 98/2011.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

PRATICA N. 449

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Vista la lettera del 29 marzo 2013 pervenuta al protocollo dell'ente il 4 aprile 2013, n.11296 con cui Corit Riscossioni Locali SPA ha richiesto la liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive ai sensi dell'art.23, commi 32 e 33, D.L. 98/2011 sostenute nel periodo 1.1.2012-31.12.2012, che ammonta ad un importo da liquidare entro il 30.06.2013 di Euro 3.341,54;

Visto l'art.17, comma 6, D.Lgs.112/1999, come modificato dapprima dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 e successivamente dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: "All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che l'art.17, comma 6, D.Lgs 112/1999, nella versione vigente al 1.1.2011 non si discostava, nella sostanza, dalla versione attualmente vigente in quanto risultava del seguente tenore: "All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che Corit Riscossioni Locali S.p.A. pur non essendo Agente della riscossione, è titolare della riscossione di parte delle entrate comunali almeno fino al 31.12.2012, in virtù dell'art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203, i cui termini originari sono stati prorogati da varie norme e, da ultimo, dall'art.10, comma 13-novies, D.L.201/2011 e che la disciplina dei rimborsi spese di cui all'art.17, comma 6, D.Lgs. 112/199 si applica anche a questa Società per espressa previsione della convenzione che regola i rapporti tra la medesima e il Comune di Cattolica a seguito dell'entrata in vigore del predetto art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203;

Visto l'art.17, comma 6.1, D.Lgs. 112/1999, introdotto dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: "Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al

carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso;

Considerato che il predetto decreto non è stato ancora emanato e che, in base all'art.10, comma 13-quinquies, D.L.201/2011, potrà essere adottato entro il 31 dicembre 2013;

Considerato che, tuttavia, a mente dell'art.10, comma 13-sexies, D.L.201/2011, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 6.1 dell'art.17, D.Lgs. 112/1999, continua ad applicarsi la disciplina vigente, dettata, per il rimborso delle spese esecutive, dal DM 21 novembre 2000;

Visto l'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999, introdotto dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 in base al quale: "Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno";

Considerato che, per espressa previsione dell'art.23, comma 33, D.L.98/2011, la norma di cui al punto precedente è applicabile già per la richiesta delle spese sostenute a partire dall'anno 2011 e che quindi la richiesta della società di riscossione è legalmente fondata e la mancata erogazione del rimborso autorizza l'agente della riscossione a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Dato atto che comunque la liquidazione delle spese per procedure esecutive è a titolo provvisorio in quanto, come scritto nell'appena citato comma 6-bis: "...Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.";

Visto trattasi di spesa non frazionabile;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rimborsare alla società Corit Riscossioni Locali S.p.A. entro il 30.06.2013 la somma di Euro 3.341,54 a titolo liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive

sostenute nel periodo 1.1.2012-31.12.2012, richieste con lettera del 29 marzo 2013 pervenuta al protocollo dell'ente il 4 aprile 2013, n.11296, depositata agli atti della presente determinazione – tale importo dovrà essere corrisposto con bonifico a favore di : CORIT-Riscossioni Locali Spa, Banca CARIM-Cassa di Risparmio di Rimini, codice iban IT 64 X 06285 24201 CC0017497211, specificando causale del versamento e codice Ente;

2) di impegnare la somma di Euro 3.341,54 sul capitolo 730.003, del bilancio 2013, codice SIOPE 1304;

3) di dare atto che il rimborso di che trattasi è a titolo provvisorio e che Corit Riscossioni Locali S.p.A. dovrà restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali in caso di diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, a norma dell'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999; allo stesso modo, sempre in base alla medesima norma, l'importo dei rimborsi spese riscossi da parte della società di riscossione a carico dei contribuenti dopo l'erogazione del Comune, maggiorato degli interessi legali, sarà versato all'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Tributi.

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
730003	929	2013	3341,54

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 03/06/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi